

Tribunale di Livorno**Sezione Fallimentare**

* * *

Ricorso per l'ammissione alla procedura di Piano del Consumatore**ex art. 12 - bis l. 3/2012**

* * *

L a **Sig.ra Monica Benetti**, nata a _____ } ed ivi
 residente in _____ (C.F. _____),
 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto
 dall'Avv. Tiziana Merlini (codice fiscale: MRL TZN 71C42 E625D) del
 Foro di Livorno ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
 57122 Livorno, Via delle Cateratte n. 90/6 (indirizzo pec:
 tiziana.merlini@pec.it),

ricorrente

* * *

Sommario:

I) Considerazioni preliminari	p. 1
II) L'attivo ed il passivo	p. 7
III) Proposta e piano	p. 9
IV) Conclusioni	p. 14
V) Documenti prodotti	p. 15
VI) Notificazioni e comunicazioni di cancelleria	p. 15

* * *

I) Considerazioni preliminari**A. Premessa**

1. Con «Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi



della Legge n. 3/2012», depositata in data 26 maggio 2021 presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, la Sig.ra Monica Benetti ha chiesto la nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012 (**doc. 1**).

2. L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha nominato il Dr. Alessandro Bagnoli di Livorno come Gestore della Crisi (**doc. 2**).

3. Dopo lo svolgimento di vari incontri fra il Dr. Bagnoli, la Sig.ra Benetti e la scrivente, è stato redatto il piano che viene descritto nel prosieguo del presente ricorso unitamente alla presente proposta di accordo di ristrutturazione ed alla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, L. 3/2012 predisposta dal Gestore della crisi al fine di indicare la completezza, l'attendibilità della documentazione presentata e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (**doc. 3, che si deposita unitamente che si deposita unitamente alla documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 della legge n. 3/2012**).

B. Le cause dello stato di sovraindebitamento e l'evoluzione storica delle stesse.

Le obbligazioni originarie della ricorrente sono state assunte in gran parte in concomitanza con _____ della debitrice (avvenuta nel 2004), quando la stessa si trovava in una condizione di estremo urgenza finanziaria a causa del fatto che _____

_____ con la debitrice (**docc. 5-6, sentenza di cessazione degli effetti civili del**



matrimonio e contratti di finanziamento sottoscritti in prossimità dell'anno 2004).

Successivamente, la Sig.ra Benetti, non solo non ha potuto che far fronte all'originaria situazione di indebitamento (in origine parzialmente sostenibile) con successive rinegoziazioni che non hanno fatto altro che incrementare i costi e l'ammontare degli interessi richiesti dagli Enti finanziatori (**docc. 7-8 contratti di finanziamento rinegoziati successivamente all'anno 2010**), ma ha dovuto sostenere anche numerose spese per loro natura impreviste ed imprevedibili (**Trib. Verona, 21 dicembre 2017**, in www.ilcaso.it), che hanno comportato esborsi aggiuntivi rispetto a quelli preventivabili al momento in cui i finanziamenti sono stati contratti e rinnovati con la ragionevole aspettativa di farvi fronte con il proprio stipendio (**doc. 9 spese mediche**).

3. Nel corso degli anni, però, il reddito da lavoro dipendente della Sig.ra Benetti non è stato sufficiente a far fronte nel contempo alle esigenze di vita della stessa ed al pagamento delle rate mensili dei contratti di finanziamento stipulati, con l'incremento dell'esposizione debitoria derivante dall'aumento degli interessi di mora.

4. Dopo la riforma del 2020 l'omologa del piano del consumatore presuppone la verifica che la condizione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode, giusta quanto previsto dall'art. 7 co. 2 lett. d-ter, l. 3/2012, nel testo modificato dal d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020, sicché, per effetto della novella, che elide ogni riferimento alla «meritevolezza», il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del



debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.

Anche a seguito dell'introduzione della novella legislativa, l'onere di allegazione e prova della non colpevolezza resta in capo al consumatore istante, atteso che il riferimento al criterio della colpa grave non comporta alcuna inversione dei suddetti oneri processuali, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie.

Nel caso di specie, in forza della ricostruzione dei fatti storici che hanno condotto la ricorrente a contrarre l'indebitamento che verrà analiticamente descritto *infra*, si deve escludere che la ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti che poi la hanno portata ad una situazione di sovraindebitamento, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato sovraindebitamento poiché l'esigenza di fare ricorso al credito era legata alla necessità

dopo nonché di far fronte alla sopravvenuta esigenza di affrontare spese : assai ingenti rese necessarie

C. La sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla legge n. 3/2012

La Sig.ra Monica Benetti è legittimata ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b Legge 3/2012, alla presentazione del presente ricorso per l'ammissione



alla procedura di Piano del Consumatore in quanto:

i) la ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi «*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*»;

ii) la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012 ;

iii) la stessa non ha utilizzato/beneficiato nei precedenti cinque anni una delle procedura di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore. In proposito si segnala che la Sig.ra Benetti ha presentato un ricorso per l'accesso alla procedura di Piano del Consumatore, ma il Tribunale di Livorno in data 2 agosto 2019 ha negato l'omologazione dello stesso (**docc. 10-11**)

iv) è un soggetto sovraindebitato per il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, a causa del quale si è determinata una rilevante difficoltà di adempiere alle suddette obbligazioni;

v) è un soggetto non fallibile in quanto persona fisica che svolge l'attività lavorativa di impiegata nella Pubblica Amministrazione (**docc. 12-13**);

D. Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni

Al fine di rendere edotti i creditori sulle vicende giuridiche, oltreché storiche in cui è occorso il patrimonio della Sig.ra Benetti, si segnala che



negli ultimi 5 anni non ha compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio personale.

E. La competenza del Tribunale di Livorno

La Sig.ra Monica Benetti è residente in _____ e, pertanto, il Tribunale competente a conoscere del presente ricorso ai sensi dell'art. 9 della l. n. 3/2012 è il Tribunale di Livorno.

F. Il precedente ricorso ex art. 7 l. 3/2012

La Sig.ra Benetti nel corso del 2017 ha presentato un ricorso per l'accesso alla procedura di Piano del Consumatore, ma il Tribunale di Livorno in data 2 agosto 2019 ha negato l'omologazione dello stesso (**docc. 12-13** cit.).

Al fine di prevenire possibili eccezioni, si precisa che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *«l'inciso di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che non abbia "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia stato omologato, ovvero lo stesso sia stato annullato in sede di reclamo»* (Cass., 1 agosto 2017, n. 19117 in www.studiolegale.leggiditalia.it; Cass., 14 marzo 2017, n. 6516 in www.studiolegale.leggiditalia.it; Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869 in www.studiolegale.leggiditalia.it in materia di piano del consumatore).

Il presente ricorso e la proposta in esso contenuta è del tutto ammissibile, oltrech  assai vantaggiosa per i creditori per i motivi che si diranno.



* * *

II) Attivo e passivo**A) Attivo**

1. La ricorrente ha una busta paga mensile di circa € 1.600,00 per n. 13 mensilità (doc. 15), non è proprietaria di beni immobili e l'unico bene mobile è una Auto targata alimentato a Benzina con circa 140.000 KM percorsi in mediocre stato di manutenzione (come si evince dal libretto di circolazione allegato, doc. 16)

2. La Sig.ra Benetti sostiene ogni mese le seguenti spese per il proprio mantenimento personale:

Spese di mantenimento mensili non comprimibili

Affitto immobile con condominio	500
Mediche personali	50
Utenze acqua, energia el., gas,tel.	100
Alimentari personali	150
Spese Auto Con Bolli ed Ass.	130
Vestiaro	25
Varie compresa Rai TV	130
Totale	1.085,00

Reddito residuo disponibile **515,00**

B) Passivo

1. Il passivo può essere così sintetizzato:

Situazione debitoria

Tipologia del debito	Creditore	Debito Residuo
Cessione Quinto <i>chirografo</i> <i>Rata in busta 304,00</i>	Santander Consumer Bank	12.433,45
Cessione quinto ed altre varie <i>chirografo</i> <i>Rata in busta 300,00</i>	Ex Futuro Banca ora Compass Banca	30.300,00
Decreto ingiuntivo	Ifis NPL invest cessionario di:	
Intesa San Paolo ex Accedo spa		32.003,49
Intesa San Paolo per Findomestic <i>chirografo</i>		4.700,47
Assegnazione <i>chirografo</i> <i>Rata in busta 170,70</i> <i>Pagamento che sarà eseguito sino</i> <i>ad estinzione del debito e quindi</i> <i>oltre il quinquennio</i>	Compass Banca Decreto Ingiuntivo	20.859,79
Agenzia della Riscossione Concessa rateazione in data 13/10/2021		3.375,18
Agenzia delle entrate importi non a ruolo		1.076,34
	Totali	104.748,72

2 .Con la sentenza n. 65 del 10 marzo 2022 (in www.ilquotidianogiuridico.it, 15 marzo 2022 e in www.ilcaso.it, 15 marzo 2022) la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale



relativa all'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. d), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, poiché è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 3 del 2012 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito, per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata.

Conseguentemente, anche il creditore Compass Banca per il suo credito di € 20.859.79 sarà trattato alla stregua di tutti gli altri creditori nel modo illustrato nel piano che segue.

III) Proposta e piano

1 .In forza dell'attivo a propria disposizione e del passivo sopra descritto, la ricorrente formula ai propri creditori la seguente proposta:

- . Stralcio del debito con pagamento del 24% dei creditori chirografari per debiti nascenti da finanziamenti, erogati con effetto di cessione del quinto, rubricati nel Prospetto che segue sotto la lettera A) con pagamento in 60 rate mensili.
- . Per i crediti di cui sopra, ulteriore messa a disposizione da parte del Debitore della somma di € 5.000,00 derivante dal



pagamento del Trattamento di Fine Rapporto che sarà erogato dall'Ente, ove il Debitore lavora. Detta somma sarà destinata pro quota ai creditori che subiscono lo stralcio con importi parametrati al loro credito residuo con importi ipotizzati nel prospetto di riepilogo sotto riportato. Il momento del pensionamento del Debitore è previsto in data 31.12.2023. L'erogazione del TFR da parte dell'ente dovrebbe quindi avvenire entro un anno dal pensionamento. Il pagamento di detta quota del TFR sarà effettuato in unica tranche entro un mese dall'erogazione del TFR. Il pagamento del TFR è quindi aggiuntivo al pagamento dello stralcio sopra esposto.

- ≠. Pagamento integrale delle somme destinate alla Agenzia della Riscossione (€ 3.375,18) e Agenzia delle Entrate (€ 1.076,34) . Detti pagamenti avverranno in 60 rate mensili.
- ∞. Pagamento integrale delle somme in prededuzione di € 2.524,91 in favore del legale del Debitore avv. Tiziana Merlini ed € 4.492,29 in favore del OCC come da preventivo stilato dalla stessa OCC ed accettato dal Debitore. Detti pagamenti avverranno in tredici rate mensili e sino ad esaurimento del dovuto .
- ±. Si evidenzia che comunque sino all'omologa del presente accordo continueranno ad essere effettuati i pagamenti, ora a regime, con trattenuta in busta paga, relativi alle posizioni di cessione del quinto dei creditori "Santander" e "Compass banca" con evidente aggiuntivo vantaggio, rispetto al



presente piano, dei suddetti creditori che subiscono lo stralcio. Si evidenzia ancora che nelle more della precisazione del credito e la predisposizione del presente piano sono stati proseguiti i pagamenti con cessione del quinto ancora con evidente aggiuntivo vantaggio, rispetto al presente piano, dei suddetti creditori che subiscono lo stralcio.

2. I pagamenti inizieranno con decorrenza il primo giorno del secondo mese successivo alla data di omologa del presente piano e saranno eseguiti con la seguente scansione:

- a) pagamento delle somme in prededuzione delle somme di € 2.524,91 in favore del legale del Debitore avv. Tiziana Merlini ed € 4.429,29 in favore dell'OCC. I pagamenti inizieranno il primo giorno del secondo mese successivo alla data di omologa del presente piano avranno durata di tredici mesi e mezzo;
- b) il Pagamento delle somme di cui alla lettere A) e B) sopra rubricata avranno inizio al termine del pagamenti in prededuzione.

Di seguito si presenta il seguente prospetto sintetico del Piano:

A) Pagamenti oggetto di stralcio

Debito	Creditore	Residuo	% soddif.	da pagare	Mesi	Rata	Quota TFR
							5.000,00
Cessione Quinto chirografo <i>Rata in busta 304,00</i>	Santander Consumer Bank	12.433,45	24,00%	2.984,03	60	49,73	562,47



Cessione quinto ed altre varie chirografo <i>Rata in busta 300,00</i>	Ex Futuro Banca ora Compass Banca	30.300,00	24,00%	7.272,00	60	121,20	1.370,73
Decreto ingiunt.	Ifis NPL invest cessionario di:						
	Intesa San Paolo ex Accedo spa	32.003,49	24,00%	7.680,84	60	128,01	1.447,79
	Intesa San Paolo per Findomestic chirografo	4.700,47	24,00%	1.128,11	60	18,80	212,64
Assegnazione chirografo <i>Rata in busta 170,70</i>	Compass Banca Decreto Ing.	20.859,79	24,00%	5.006,35	60	83,44	943,66
<i>Prestito Pluriennale</i>	Inps sede di Livorno	10.228,24	24,00%	2.454,78	60	40,91	462,71
	Totali	110.525,44		26.526,11		442,10	5.000,00
	<i>Importo pagato in 60 rate</i>	26.526,11					
	<i>Tfr da Pagare alla percezione</i>	5.000,00					
	<i>Totale pagato</i>	31.526,11					
	<i>Incidenza % del pagato sul debito residuo oggetto di stralcio</i>		28,52%				

B) Pagamenti integrali

Agenzia della Riscossione Concessa rateazione in data 13/10/2021		3.375,18	100,00%	3.375,18	60	56,25	
Agenzia delle entrate		1.076,34	100,00%	1.076,34	60	17,94	



importi non a ruolo				
	Totale	4.451,52	Totale rata	516,29

Riepilogo della Proposta :

Totale debito oggetto di stralcio	110.525,44
Totale debito oggetto di stralcio pagato	26.526,11
TFR messo a disposizione	5.000,00
Totale pagato 60 rate + TFR	31.526,11
Incidenza % del pagato sul debito residuo oggetto di stralcio	28,52%

Pagamenti al 100%	4.451,52
Totale pagato al ceto creditorio	35.977,63
Totale debito iniziale	114.976,96
Incidenza % del pagato sul debito totale	31,29%

Compenso Legale Iva compresa	2.524,91
Compenso Occ Iva compresa	4.492,29

Totale pagato	42.994,83
compreso compensi in prededuzione	

3. La proposta sopra formulata è sicuramente assai conveniente per i creditori della Sig.ra Benetti. La stessa infatti mette a disposizione per il soddisfacimento del ceto creditorio non solo tutta la quota parte del proprio reddito disponibile, ma anche un' importante quota del proprio TFR, riuscendo così a raggiungere una percentuale di soddisfacimento del medesimo ceto creditorio del 31,29%.

* * *

3. La proposta sopra formulata è sicuramente assai conveniente per i creditori della Sig.ra Benetti

IV)Conclusioni

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra Monica Benetti, rappresentata come in epigrafe,

ricorre

al Tribunale di Livorno affinché, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura *de qua*, voglia ammetterla alla procedura di Piano del Consumatore a norma degli artt. 9 ss della L. 3/2012, secondo la proposta sopra formulata, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi.

* * *

V) Documenti prodotti

Si allegano i seguenti documenti: 1) Istanza di nomina del gestore; 2) provvedimento di nomina del Gestore; 3) relazione del Gestore della crisi che si deposita unitamente alla documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 della legge n. 3/2012.

* * *

VI) Notificazioni e comunicazioni di cancelleria

La procuratrice della Sig.ra Monica Benetti dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec:

tiziana.merlini@pec.it

ed al seguente numero fax:

050/2208175

* * *




Livorno, 30 marzo 2022

Sig.ra Monica Benetti:




Avv. Tiziana Merlini:



Procura alle liti

Io sottoscritta, **Sig.ra Monica Benetti**, nata a _____ : ed
ivi residente in _____ (C.F. _____), delego a
rappresentarmi e difendermi, l'Avv. Tiziana Merlini (codice fiscale: MR
LTZN 72C71 E625D) ed eleggo domicilio presso il loro Studio in Livorno,
Via delle Cateratte n. 90/6.

Sig.ra Monica Benetti:



V° per autentica

Avv. Tiziana Merlini:

